

# ***Licenziamento illegittimo, domanda di pensione e interruzione del periodo indennizzato***

*La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10721 del 17 aprile 2019, afferma che l'istanza di pensione non estingue il risarcimento del danno, poiché la sola maturazione del diritto al pensionamento e la domanda presentata non sono atti idonei ad interrompere il rapporto di lavoro per cui si chiede di essere risarciti.*

.....

La Corte Suprema ha affermato, con la pronuncia in commento, che, in caso di dichiarazione di illegittimità del licenziamento, in presenza di un'istanza di pensionamento, lo stesso non estingue il risarcimento del danno, ma nel caso di impossibilità sopravvenuta dell'obbligazione reintegratoria per causa estranea al datore di lavoro, viene meno anche il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuta l'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità.

## ***Il fatto***

Il caso trova origine nel ricorso al tribunale di primo grado, con cui un lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli dalla società datrice di lavoro per superamento del periodo di comporta.

I giudici di prime cure dichiaravano illegittimo il recesso e condannavano la società a pagare l'indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità, oltre alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino al pagamento della somma predetta.

La società ricorreva in appello ed i giudici di secondo grado dichiaravano non dovuta l'indennità sostitutiva della reintegra (ritenuta impossibile per totale inabilità lavorativa) e la condannavano al pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione maturata dal licenziamento sino all'epoca del pensionamento, più un'ulteriore cifra a titolo di risarcimento del danno biologico e morale.

Gli eredi del lavoratore (nel frattempo deceduto) proponevano quindi ricorso per la cassazione della sentenza, lamentando, per quanto qui di interesse, che la corte di merito avrebbe erroneamente calcolato la misura del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo e non avrebbe riconosciuto il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva della reintegra. In sostanza, lamentavano che la sentenza impugnata aveva limitato il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo alla data della maturazione del diritto del dipendente al pensionamento, non estendendola alla data dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra richiesta sin dal ricorso di primo grado.

L'azienda resisteva con controricorso, sostenendo che l'indennità non era dovuta, stante il pensionamento del lavoratore avvenuto in data antecedente a quella di emanazione della sentenza di primo grado.

## ***La decisione***

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso, con alcune precisazioni.

I Giudici di legittimità sostenevano che il motivo di ricorso addotto era teoricamente fondato, posto che “la sola maturazione del diritto a pensione ed anche la sola domanda di pensione, non estingue affatto il rapporto di lavoro sin quando non vi sia un atto (licenziamento, dimissioni o pensionamento) idoneo a risolverlo”.

Tuttavia, proseguiva la Corte anche con riferimento alla propria precedente giurisprudenza, la sentenza impugnata mostrava di avere accertato che nel momento in cui il lavoratore era andato effettivamente in pensione, non era più possibile la reintegra né il pagamento dell'indennità sostitutiva. Spiegavano gli ermellini che “l'obbligazione del datore di lavoro all'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione di cui all'articolo 18, comma quinto, Legge n. 300 del 1970 si qualifica come obbligazione con facoltà alternativa, oggetto della quale è la reintegra nel posto di lavoro, la cui attualità è presupposto necessario della facoltà di scelta del lavoratore; ne consegue che in tutti i casi in cui l'obbligazione reintegratoria sia divenuta impossibile per causa non imputabile al datore di lavoro, non è dovuta neanche l'indennità sostitutiva. Né può ritenersi che la sentenza di reintegra possa aver travolto, nonostante la sua natura dichiarativa con effetto ex tunc, fatti estranei al rapporto di lavoro, quale il pensionamento del dipendente”.

Quindi, su tali presupposti, la Cassazione accoglieva in linea teorica il ricorso (degli eredi) del lavoratore sul tema del risarcimento del danno, ma respingeva nei fatti la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva derivante dall'obbligo di reintegra.

## ***In definitiva***

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha statuito che nel caso in cui un licenziamento sia dichiarato illegittimo e il lavoratore abbia presentato istanza di pensionamento, lo stesso non estingue il risarcimento del danno, ma l'indennità sostitutiva della reintegra non è dovuta se risulta impossibile la tutela reintegratoria per fatto non imputabile al datore di lavoro.

Nella fattispecie, infatti, i giudici hanno dichiarato fondato il motivo di ricorso degli eredi del lavoratore, sulla base del principio secondo il quale la sola maturazione del diritto a pensione o anche la sola domanda di pensione non estingue il rapporto di lavoro per cui si chiede di essere risarciti, se manca un atto, quale licenziamento o dimissioni o pensionamento, che sia idoneo a risolverlo. In particolare, il licenziamento era stato giudicato illegittimo e la domanda di pensione presentata dal lavoratore non aveva estinto il rapporto, con il conseguente mantenimento del diritto al risarcimento del danno.

L'ulteriore appunto della Cassazione, tuttavia, fornisce l'ulteriore precisazione per cui nel caso in cui la possibilità di reintegrare il dipendente nei fatti sia impossibile per una causa che non si può imputare al datore di lavoro, non sussiste più nemmeno il diritto all'indennità sostitutiva.